

# Private Choice

Contratto di Assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili  
e Unit Linked

Codice tariffa WP19

Edizione gennaio 2025

## Sezione 1 Condizioni Generali

### Art. 1.1 - Oggetto del contratto

Private Choice è una polizza a premio unico le cui prestazioni sono direttamente collegate alla Gestione Separata denominata MPV12 e al valore di quota di Fondi esterni e Fondi interni. È altresì offerta la possibilità al Contraente di effettuare versamenti aggiuntivi o attivare un piano di versamenti aggiuntivi programmati.

La Compagnia, a fronte del pagamento del premio unico e degli eventuali versamenti aggiuntivi, corrisponde le prestazioni previste ai successivi artt. 2.8 e 2.9.

### Art. 1.2 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete.

In caso di dichiarazioni inesatte e reticenti relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe dato il suo consenso alla conclusione del Contratto, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, l'Impresa di Assicurazione ha diritto:

a) In caso di dolo o colpa grave:

- di impugnare il Contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o le reticenze.

La Compagnia decade dal diritto di impugnare il Contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;

b) Ove non sussista dolo o colpa grave:

- di recedere dal Contratto, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o le reticenze;

L'impresa di assicurazione decade da tali diritti trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede.

Il Contraente è tenuto a inoltrare per iscritto alla Compagnia (posta ordinaria, fax e mail) eventuali comunicazioni inerenti:

- modifiche dell'indirizzo presso il quale intende ricevere le comunicazioni relative al contratto;
- variazione della residenza Europea nel corso della durata del contratto, presso altro Paese membro della Unione Europea;
- variazione degli estremi di conto corrente bancario.

### Dichiarazione del Contraente inerente FACTA

La normativa denominata rispettivamente FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act - Intergovernmental Agreement sottoscritto tra Italia e Stati Uniti in data 10 gennaio 2014 e Legge n. 95 del 18 giugno 2015) e CRS (Common Reporting Standard - Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2015) impone agli operatori commerciali, al fine di contrastare la frode fiscale e l'evasione fiscale transfrontaliera, di eseguire la puntuale identificazione della propria clientela al fine di determinarne l'effettivo status di contribuente estero.

I dati anagrafici e patrimoniali dei clienti identificati come fiscalmente residenti negli USA e/o in uno o più Paesi aderenti al CRS, dovranno essere trasmessi all'autorità fiscale locale, tramite l'Agenzia delle Entrate. L'identificazione avviene in fase di stipula del contratto e deve essere ripetuta in caso di cambiamento delle condizioni originarie durante tutta la sua durata, mediante l'acquisizione di autocertificazione rilasciata dai clienti. Ogni contraente è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato o rilevato in fase di sottoscrizione del contratto di assicurazione. La Società si riserva

inoltre di verificare i dati raccolti e di richiedere ulteriori informazioni. In caso di autocertificazione che risulti compilata parzialmente o in maniera errata, nonché in caso di mancata/non corretta comunicazione dei propri dati anagrafici, la società, qualora abbia rilevato indizi di americanità e/o residenze fiscali estere nelle informazioni in suo possesso, assocerà al cliente la condizione di contribuente estero, provvedendo alla comunicazione dovuta.

### **Dichiarazione del Contraente inerente l'Antiriciclaggio**

Il Contraente è tenuto a fornire alla Compagnia tutte le informazioni necessarie al fine dell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica dettati dalla normativa antiriciclaggio (Decreto Legislativo 231/2007 e s.m.i. Regolamento IVASS 44/2019). Qualora la Compagnia, in ragione della mancata collaborazione del Contraente, non sia in grado di portare a compimento l'adeguata verifica, la stessa non potrà concludere il Contratto o eseguire le operazioni richieste, effettuare modifiche contrattuali, accettare i versamenti aggiuntivi non contrattualmente obbligatori, nonché dare seguito alla designazione di nuovi beneficiari. In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di indennizzo o risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni disposte ai sensi di Risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni economiche o commerciali disposte da leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

## **Art. 1.3 - Conclusione e entrata in vigore dell'Assicurazione – Modifiche e variazioni contrattuali**

### **Conclusione**

Il contratto si considera concluso nel momento in cui la Compagnia ha comunicato al Contraente, per iscritto con raccomandata o mediante l'invio del documento di polizza, l'accettazione della proposta. In ogni caso il contratto si ritiene concluso il primo giorno lavorativo della settimana, per tutte le proposte sottoscritte dal lunedì al venerdì della settimana precedente sempreché, entro il suddetto termine, la Compagnia non abbia comunicato per iscritto al Contraente il rifiuto della proposta. L'Assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio, alle ore ventiquattro del giorno in cui il contratto è concluso.

### **Modifiche e variazioni**

Per tutto il periodo di validità del Contratto, la Compagnia si riserva il diritto di modificare e apportare qualsiasi variazione al presente Contratto secondo quanto si renderà necessario di volta in volta in seguito a modifiche della normativa di riferimento primaria o secondaria, o delle leggi sui contratti di assicurazione sulla vita.

## **Art. 1.4 - Beneficiari**

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

**La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:**

- a) dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;**
- b) da parte degli eredi, dopo la morte del Contraente;**
- c) dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.**

**In tali casi, le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto del Beneficiario.**

La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o fatte per testamento.

## **Art. 1.5 - Cessione, pegno e vincolo**

**Il Contraente ha la facoltà di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal presente Contratto, secondo quanto disposto dall'art. 1406 c.c..**

La richiesta dovrà essere sottoscritta dal Contraente cedente e dal Contraente Cessionario ed inviata alla Compagnia, tramite raccomandata con avviso di ricevimento. La Compagnia provvederà ad inviare una comunicazione di accettazione della cessione del contratto, sia al Contraente cedente che al Contraente cessionario. La Compagnia può opporre al Contraente cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto ai sensi dell'art. 1409 c.c.. Il Contraente può dare in pegno i crediti derivanti dal contratto, ovvero vincolare il contratto a favore di terzi. La Compagnia effettua l'annotazione della costituzione del pegno o del vincolo, previo invio da parte del Contraente alla Compagnia della documentazione attestante la costituzione del pegno o del vincolo, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, firmata dal

Contraente e, laddove, esistente, dai beneficiari la cui designazione sia irrevocabile. Il creditore pignoratizio o il soggetto in favore del quale è costituito il vincolo potrà esigere dalla Compagnia il pagamento dei crediti derivanti dal contratto, nei limiti di quanto garantito o vincolato, previa esibizione del mandato irrevocabile ad esso conferito dal Contraente e, laddove esistenti, dai beneficiari la cui designazione sia irrevocabile. La Compagnia può opporre al creditore pignoratizio, o al soggetto in favore del quale è costituito il vincolo, le eccezioni derivanti dal contratto nei confronti del Contraente.

## Art. 1.6 - Liquidazione delle prestazioni del contratto e prescrizione

Le richieste di pagamento, accompagnate dai documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto, debbono essere inoltrate alla Compagnia con le seguenti modalità:

- a) rivolgendosi alla Filiale presso la quale è stato sottoscritto il contratto;
- b) a mezzo posta.

Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato debbono inoltre consegnarsi:

- a) certificato di morte;
- b) copia del testamento (pubblicato) o, in assenza, atto notorio (o dichiarazione sostitutiva – non ammessa autocertificazione Art. 21/47 DPR 28/12/2000 - N° 445) attestante che il decesso è avvenuto in assenza del testamento, con l'indicazione (se del caso) degli eredi legittimi;
- c) decreto del Giudice Tutelare nel caso di Beneficiari di minore età o interdetti, con l'indicazione della persona designata alla riscossione;
- d) copia del Codice Fiscale e di un documento di riconoscimento in corso di validità dei Beneficiari;
- e) coordinate IBAN e intestazione del conto corrente dei Beneficiari;
- f) se previsto dalla normativa in vigore, adeguata verifica per il censimento dei Beneficiari della prestazione (modulo reperibile presso l'Intermediario) e autocertificazione ai fini FATCA/CRS;
- g) informativa e consenso privacy.

### **La Compagnia esegue il pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa.**

La invitiamo pertanto, ad indicare la designazione nominativa dei beneficiari con l'avvertenza che, in caso di tale mancata indicazione, l'impresa al decesso dell'assicurato, potrà incontrare maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca dei beneficiari stessi. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei beneficiari. Salvo diversa indicazione degli aventi diritto, i pagamenti saranno eseguiti a mezzo accredito in conto corrente bancario.

I diritti dei beneficiari dei contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 c.c., così come modificato dal D.L. 179/2012. Decorso tale termine e senza che la Compagnia abbia ricevuto alcuna comunicazione e/o disposizione, gli importi derivanti dal contratto saranno devoluti al Fondo costitutivo presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (Regolamento di attuazione L. 23 dicembre 2005 n. 266 con D.P.R. n. 116 del 22/06/2007 in materia di "Rapporti Dormienti").

## Art. 1.7 - Diritto di recesso dal contratto e revoca della proposta

### **Revoca**

Il Contraente può revocare la proposta finché il contratto non è concluso dandone comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La Compagnia entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, provvede al rimborso del premio eventualmente già versato. Ai fini dell'efficacia della revoca fa fede la data di ricevimento della raccomandata da parte della Compagnia.

### **Recesso**

Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito: AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. - Via Aldo Fabrizi, 9 - 00128 Roma. Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso, come risulta dal timbro postale di invio.

La Compagnia rimborserà, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di recesso, il premio versato, maggiorato o diminuito, per quanto riguarda la parte investita in Fondi esterni e Fondi interni, della differenza fra il valore di mercato delle quote dei Fondi esterni e Fondi interni prescelti alla data di disinvestimento ed il valore delle stesse alla data di decorrenza. La data di disinvestimento coincide con il quarto giorno lavorativo della settimana successiva alla data di ricezione della comunicazione di recesso.

## Art. 1.8 - Tasse e imposte

Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari aventi diritto. I contratti di assicurazione sono soggetti all'imposta sostitutiva sulle assicurazioni vigente in Italia, sulla base della dichiarazione rilasciata dal Contraente riguardo la sua residenza italiana, riportata nella proposta o nella polizza.

Il regime fiscale deve tuttavia essere adattato, secondo la legislazione dell'Unione Europea (Direttiva n. 2002/83/CE), in caso di variazione di residenza del Contraente, nel corso di durata del contratto, presso altro Paese membro della stessa Unione. A tal fine, il Contraente è tenuto a comunicare per iscritto l'avvenuto trasferimento di residenza, non oltre i 30 giorni dallo stesso e comunque in tempo utile per gli adeguamenti conseguenti in prossimità del pagamento del premio, se persona fisica, o, nei medesimi termini, l'avvenuta variazione di Paese in cui è situato lo stabilimento cui si riferisce il contratto di assicurazione se Persona giuridica. Sarà cura di AXA MPS Vita S.p.A. l'espletamento degli adempimenti dichiarativi ed il pagamento del tributo per conto del Contraente. In caso di omessa comunicazione, AXA MPS Vita S.p.A. avrà diritto di rivalsa sul Contraente per le somme versate all'Autorità fiscale dello Stato estero di nuova residenza, sia a titolo di imposta, sia di sanzioni, interessi e spese, in conseguenza di addebiti per omesso od insufficiente versamento del tributo. L'imposta di bollo è applicata nei termini previsti dalla normativa vigente.

## Art. 1.9 - Legge applicabile e foro competente

Il contratto è regolato ed interpretato secondo la Legge italiana. Per ogni controversia relativa al contratto, comprese quelle relative alla sua interpretazione, esecuzione e risoluzione è competente l'autorità giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, del Beneficiario ovvero degli aventi diritto.

# Sezione 2

## Condizioni Contrattuali

### Art. 2.1 - Durata del contratto e limiti di età

La durata del contratto coincide con la vita dell'Assicurato.

Il prodotto è indirizzato a Contraenti persone fisiche, persone giuridiche e Partite IVA, a condizione che l'Assicurato e il Contraente (persona fisica), al momento della sottoscrizione stessa, abbiano un'età compresa tra i 18 anni e i 90 anni. Per il calcolo dell'età si intendono gli anni compiuti.

### Art. 2.2 - Premio Unico, versamenti aggiuntivi e modalità di pagamento

**È previsto il pagamento di un premio unico di importo minimo pari ad € 50.000 e massimo di € 5.000.000.**

Nel caso in cui la sottoscrizione del presente contratto avvenga per effetto di trasformazioni (Conversion Program) ovvero attraverso il trasferimento della riserva matematica di altra polizza stipulata in precedenza con la Compagnia, l'importo minimo di cui sopra sarà pari a € 25.000. È facoltà del Contraente effettuare dei versamenti aggiuntivi di importo minimo pari a 5.000 euro. È inoltre facoltà del Contraente attivare un piano di versamenti aggiuntivi programmato che può essere attivato trascorsi 60 giorni dalla data decorrenza polizza, purché l'Assicurato sia in vita. È onere degli aventi diritto comunicare il decesso dell'Assicurato alla Compagnia.

In ogni caso l'importo dei premi complessivamente versati in polizza dovrà essere massimo di 10.000.000 euro.

Il Piano di Versamenti Aggiuntivi Programmato comporta l'investimento proporzionale dei premi, al netto dei costi di cui al successivo art. 2.11, ( di seguito premi netti) nella Gestione Separata, nei Fondi Interni ed Esterni associati al contratto al momento del versamento.

L'importo minimo dei premi non potrà essere inferiore a:

- 500 Euro in caso di pagamento mensile
- 3.000 Euro in caso di pagamento semestrale
- 5.000 Euro in caso di pagamento annuale.

Con l'attivazione del Piano di Versamenti Aggiuntivi Programmato il Contraente ha la possibilità di effettuare il reindirizzamento dei premi nel rispetto dei limiti previsti dal contratto per l'investimento nella Gestione Separata e nei Fondi.

Il premio unico e gli eventuali versamenti aggiuntivi possono essere investiti nel rispetto dei termini di cui al successivo art. 2.4.

Il pagamento dei premi può avvenire mediante:

- addebito sul conto corrente bancario, previa autorizzazione;
- bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Compagnia.

In caso di estinzione da parte del Contraente del conto corrente bancario nel corso della durata contrattuale, è possibile effettuare il versamento degli eventuali premi aggiuntivi tramite bonifico bancario da effettuare sul conto corrente intestato alla Compagnia.

Si specifica che i premi di carattere straordinario si intenderanno incassati salvo buon fine dei controlli antiriciclaggio e di prevenzione del finanziamento del terrorismo, in ottemperanza agli adempimenti di cui al D.Lgs. 231/2007 e s.m.i. e al Reg.IVASS 44/2019 e s.m.i.; anche per gli eventuali versamenti straordinari bonificati direttamente sul conto corrente intestato alla Compagnia, il Contraente dovrà compilare il modulo per l'adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa antiriciclaggio.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Filiale di seguito o contattare lo Smart Center della Compagnia, (Numero verde 800231187, Numero dall'estero 0039 06 45202136, Modulo on line presente sul sito "<http://www.axa-mps.it>" [www.axa-mps.it](http://www.axa-mps.it), Pec: "<mailto:axampsvita@legalmail.it>" [axampsvita@legalmail.it](mailto:axampsvita@legalmail.it) Chat raggiungibile tramite l'Area Clienti presente sul sito "<http://www.axa-mps.it>" [www.axa-mps.it](http://www.axa-mps.it)).

---

**Nell'ambito di specifiche campagne commerciali promosse dalla Compagnia relative a contraenti che abbiano già sottoscritto almeno una polizza con le Compagnie AXA MPS Assicurazioni Vita SpA e/o AXA MPS Financial Limited, ovvero relative al reinvestimento di prestazioni provenienti da altre polizze stipulate con le Imprese del Gruppo AXA ITALIA, ovvero rivolte ai dipendenti dell'intermediario, potranno essere applicati sconti sui costi.**

**Inoltre, nell'ambito di campagne commerciali promosse dalla Compagnia e rivolte ai nuovi clienti ovvero ai dipendenti dell'Intermediario, potranno essere applicati sconti sui costi.**

### **Art. 2.3 - Fondi a disposizione per gli investimenti**

I premi netti possono essere investiti nei Fondi esterni e Fondi interni e nella Gestione separata che la Compagnia mette a disposizione in base alle percentuali di investimento stabilite dal Contraente stesso, nel rispetto dei termini indicati al successivo art. 2.4. Alla data di redazione delle presenti Condizioni di Assicurazione, **le possibilità di investimento riguardano:**

- **40 Fondi esterni, come meglio descritto all'art. 2.6 (la classe di quota accessibile tramite il presente contratto è denominato "classe istituzionale");**
- **5 fondi interni, come meglio descritto all'art. 2.6;**
- **una Gestione separata denominata MPV12, così come meglio descritto nell'art. 2.5 e nel Regolamento della Gestione stessa.**

### **Art. 2.4 - Modalità di investimento dei premi**

I premi netti potranno essere investiti nella Gestione Separata MPV12, nei Fondi esterni e Fondi interni disponibili alla data di redazione delle presenti Condizioni di Assicurazione, in base alle percentuali di allocazione stabilite dal Contraente all'atto della sottoscrizione della proposta contrattuale. **In ogni caso, all'investimento nella Gestione Separata MPV12 non potrà essere destinata una percentuale superiore al 70% e inferiore al 10% del premio netto. Nel caso in cui la sottoscrizione del presente contratto avvenga per effetto di trasformazioni (Conversion Program), all'investimento nella Gestione Separata non potrà essere destinata una percentuale inferiore al 30% e superiore al 75% del premio netto.** Relativamente all'investimento in Fondi esterni e Fondi interni, il Contraente ha facoltà di scegliere, fino ad un massimo di 9 tra i Fondi disponibili ed a condizione che l'importo investito in ciascun Fondo esterno ed interno non sia inferiore a 1.000 euro.

### **Art. 2.5 - Gestione Separata MPV12**

Relativamente alla parte dei premi investita nella **Gestione MPV12**, (tale gestione è separata dalle altre attività della Compagnia e disciplinata da apposito Regolamento disponibile all'interno delle Condizioni Contrattuali e sul sito internet della Compagnia), sarà annualmente rivalutata in base alle modalità di cui al successivo art. 2.10.

Ai sensi del Regolamento Isvap n. 38 del 3 giugno 2011, la movimentazione di importi in entrata e in uscita dalla gestione Separata MPV12 è soggetta a specifici limiti deliberati dall'Organo Amministrativo della Compagnia in funzione della dimensione della gestione stessa. Tali limiti sono riferiti a movimentazioni attuate mediante contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2012 da un unico contraente

o da più contraenti collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi. In caso di superamento dei predetti limiti le condizioni applicabili verranno regolate con apposita appendice di contratto.

## **Art. 2.6 - Fondi esterni e Fondi interni disponibili**

L'elenco dei 40 Fondi esterni abbinabili al presente contratto, sono elencati nell'All.to 1 alle presenti Condizioni di Assicurazione. La disciplina dei Fondi esterni è regolata dai rispettivi Regolamenti, pubblicati sul sito internet dei gestori. Tali Fondi sono suddivisi in classe di quote, la classe di quota accessibile tramite il presente contratto è denominata "classe istituzionale". I Fondi assicurativi interni abbinabili al presente contratto sono di seguito elencati:

- Difensivo classe B
- Equilibrato classe B
- Aggressivo classe B
- Strategia Flessibile Plus
- Axa Mps Strategia Sostenibile ESG.

I Fondi assicurativi interni (Difensivo, Equilibrato, Aggressivo) sono suddivisi in classi di quote. Le classi di quota si distinguono esclusivamente per le differenti commissioni di gestione annuale applicate dalla Compagnia.

La composizione degli investimenti, lo stile di gestione e il profilo di rischio di ciascuno dei fondi interni non muta al variare della classe di quota. Le modalità di accesso alle diverse classe di quota sono di volta in volta definite in base al prodotto assicurativo al quale i fondi risultano essere collegati. Il Regolamento dei Fondi Interni è disponibile all'interno delle Condizioni Contrattuali e sul sito internet della Compagnia.

## **Art. 2.7 - Valore unitario delle quote dei Fondi - Data di Decorrenza e Data valorizzazione dei contratti**

- Il valore unitario delle quote del Fondo Assicurativo Interno Strategia Flessibile Plus e Axa Mps Strategia Sostenibile ESG viene calcolato settimanalmente il quarto giorno lavorativo di ogni settimana.
- Il valore unitario delle quote dei fondi Assicurativi Interni Difensivo classe B, Equilibrato classe B e Aggressivo classe B viene calcolato quotidianamente.
- Il valore delle quote dei Fondi Interni viene pubblicato giornalmente sul sito internet della Compagnia all'indirizzo [www.axa-mps.it](http://www.axa-mps.it).
- Il valore unitario delle quote dei singoli Fondi esterni vengono determinate quotidianamente dalla società di gestione, con esclusione dei giorni di chiusura delle borse e viene pubblicato giornalmente sul sito delle società di gestione di ciascun Fondo e sul sito internet della Compagnia all'indirizzo [www.axa-mps.it](http://www.axa-mps.it).

La data di decorrenza del presente contratto coincide con il primo giorno lavorativo della settimana per tutte le proposte sottoscritte dal lunedì al venerdì della settimana precedente.

Con riferimento alle prestazioni previste dal presente contratto assicurativo, salvo il verificarsi di eventi di turbativa del Fondo esterno (qualsiasi evento che impedisca, sospenda, alteri o renda altrimenti impossibile la valorizzazione delle quote del Fondo esterno), la data di valorizzazione:

- per le operazioni di investimento relative al versamento del premio iniziale, coincide con il terzo giorno lavorativo successivo al giorno in cui la Compagnia ha la disponibilità del premio (Data Decorrenza);
- per le operazioni di investimento relative a versamento degli eventuali premi aggiuntivi, coincide con il quarto giorno lavorativo della settimana successiva al giorno in cui la Compagnia ha la disponibilità del premio;
- per l'operazione di disinvestimento conseguente alla richiesta di liquidazione delle prestazioni per il decesso dell'Assicurato, per il riscatto, per l'esercizio del diritto di recesso o di switch, così come per le operazioni d'investimento relative ad operazioni di switch coincide con il quarto giorno lavorativo della settimana successiva alla ricezione da parte della Compagnia della richiesta relativa all'operazione, purché corredata dalla documentazione prevista e completa.

Per giorno lavorativo non si intende il sabato, la domenica, i giorni di festa nazionale, i giorni di chiusura del mercato di riferimento del Fondo esterno e i giorni di chiusura della Compagnia. Questi ultimi saranno pubblicati sul sito internet della Compagnia stessa.

Nel caso in cui al momento del calcolo delle quote da attribuire ai contratti, il valore unitario della quota di uno o più Fondi esterni non risultasse disponibile a causa di una sospensione e/o sostanziale limitazione dell'attività dei gestori dei Fondi esterni o dei mercati o per qualsiasi altra causa non imputabile alla Compagnia, sarà utilizzato l'ultimo valore unitario di quota disponibile che potrebbe non coincidere con la data di valorizzazione.

## **Art. 2.8 - Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato**

**In caso di decesso dell'Assicurato, la Compagnia corrisponde ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente il capitale caso morte**, che si ottiene dal disinvestimento delle attività attribuite al contratto, in seguito al ricevimento da parte della Compagnia della comunicazione dell'avvenuto decesso dell'Assicurato, corredata di tutta la documentazione prevista all'art. 1.6.

La prestazione della Compagnia è determinata come segue:

- relativamente alla Gestione Separata, è pari al capitale investito nella Gestione stessa, annualmente rivalutato secondo le modalità di cui all'art. 2.10, fino alla data di ricezione da parte della Compagnia della comunicazione di avvenuto decesso;
- relativamente agli importi di premio investiti nei Fondi esterni e Fondi interni, è pari al controvalore delle quote, calcolato come prodotto del valore unitario delle stesse il quarto giorno lavorativo della settimana successiva alla data di ricezione da parte della Compagnia della denuncia dell'evento di cui sopra, per il numero di quote possedute alla medesima data. Tali importi sono maggiorati di un ulteriore importo pari all'1,00% del controvalore delle quote dei fondi stessi con un massimo di 15.000 euro.

Per quanto riguarda i Fondi esterni e Fondi interni non è previsto alcun rendimento minimo garantito ed i rischi degli investimenti in essi effettuati non vengono assunti dalla Compagnia, ma restano a carico del Contraente. L'ammontare della prestazione a carico della Compagnia, pertanto, potrebbe risultare inferiore ai premi versati.

Relativamente alla Gestione Separata, il capitale liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato è il risultato della capitalizzazione dei premi versati, al netto dei costi e degli eventuali riscatti parziali. Sulla parte di premi investiti nella Gestione Separata, la Compagnia riconosce un tasso minimo di interesse annuo garantito pari a zero. Le rivalutazioni annuali operate in base al rendimento riconosciuto, si consolidano annualmente e sono definitivamente acquisite dal contratto.

## **Art. 2.9 - Prestazione in caso di vita dell'Assicurato**

**La prestazione a carico della Compagnia per il caso di vita dell'Assicurato si ottiene mediante richiesta di riscatto totale da parte del Contraente, come meglio indicato al successivo articolo 2.5.** Essa si ottiene dal disinvestimento delle attività attribuite alla polizza e collegate ai Fondi esterni e Fondi interni e alla Gestione Separata:

- relativamente alla Gestione Separata, è pari al capitale investito nella Gestione stessa, annualmente rivalutato secondo le modalità di cui all'art. 2.10, fino alla data di ricezione della denuncia dell'evento.
- relativamente agli importi di premio investiti nei Fondi esterni e Fondi interni, è pari al controvalore delle quote, calcolato come prodotto del valore unitario delle stesse il quarto giorno lavorativo della settimana successiva alla data di ricezione da parte della Compagnia della richiesta di liquidazione della prestazione, per il numero di quote possedute alla medesima data.

Per quanto riguarda i Fondi esterni e Fondi interni non è previsto alcun rendimento minimo garantito ed i rischi degli investimenti in essi effettuati non vengono assunti dalla Compagnia, ma restano a carico del Contraente. L'ammontare delle prestazioni a carico della Compagnia, pertanto, potrebbe risultare inferiore ai premi versati.

Relativamente alla Gestione Separata, il capitale liquidabile in caso di riscatto del Contraente è il risultato della capitalizzazione dei premi versati, al netto dei costi e degli eventuali riscatti parziali. Sulla parte di premi investiti nella Gestione Separata, la Compagnia riconosce un tasso minimo di interesse annuo garantito pari a zero. Le rivalutazioni annuali operate in base al rendimento riconosciuto, si consolidano annualmente e sono definitivamente acquisite dal contratto.

La liquidazione del valore di riscatto totale determina lo scioglimento del contratto con effetto dalla data di richiesta.

## **Art. 2.10 - Modalità di calcolo e di assegnazione della rivalutazione della Gestione Separata MPV12**

I premi investiti nella Gestione Separata MPV12 si rivalutano il 31/12 di ogni anno in funzione del rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata stessa calcolato il secondo mese antecedente la data di rivalutazione annuale. Il tasso annuo di rivalutazione riconosciuto annualmente al contratto è ottenuto sottraendo dal rendimento finanziario, di cui sopra, una commissione variabile in funzione delle annualità di permanenza in polizza e del capitale rivalutato al 31/12 dell'anno precedente, aumentato dei premi aggiuntivi versati, al netto dei costi, nell'anno stesso, diminuito dagli eventuali riscatti parziali concessi nel corso dell'anno. La commissione variabile è specificata all'art. 2.13.

Le rivalutazioni annuali operate in base al rendimento riconosciuto, si consolidano annualmente e sono definitivamente acquisite dal contratto. Il tasso annuo minimo garantito di rivalutazione previsto dal presente contratto è pari a zero.

**In caso di decesso dell'Assicurato** nel corso della durata contrattuale, il capitale maturato nella

Gestione Separata, annualmente rivalutato con le modalità di cui sopra, sarà maggiorato degli interessi maturati tra l'ultima rivalutazione annuale di polizza (31/12) e la data di ricezione della denuncia dell'evento, in base al tasso di rendimento realizzato dalla Gestione Separata il secondo mese antecedente la data di ricezione della denuncia stessa, al netto della commissione di cui all'art. 2.13.

**In caso di riscatto totale o parziale**, il capitale maturato nella Gestione Separata, annualmente rivalutato con le modalità di cui sopra, sarà maggiorato degli interessi maturati tra l'ultima rivalutazione annuale di polizza (31/12) e la data di ricezione della richiesta, in base al tasso di rendimento realizzato dalla Gestione Separata il secondo mese antecedente la data della richiesta stessa, al netto della commissione di cui all'art. 2.13.

## Art. 2.11 - Costi gravanti sui premi

Tipologia	Importo	Periodicità di prelievo	Modalità di prelievo
Caricamento percentuale	1,00% con il minimo di - € 250 sul premio unico versato - € 25 sui versamenti aggiuntivi estemporanei - € 5 sui versamenti aggiuntivi programmati	Su ciascun premio versato	Dal premio unico versato Dai versamenti aggiuntivi

**Nel caso in cui la sottoscrizione del presente contratto avvenga per effetto di trasformazioni (Conversion Program)**, i costi precedenti non saranno applicati, ad esclusione dei costi previsti sui versamenti eccezionali e programmati.

## Art. 2.12 - Costi gravanti sui Fondi esterni ed interni

### Costi gravanti direttamente sul Contraente:

Su ciascun Fondo esterno, in relazione alla categoria di appartenenza del Fondo esterno stesso, grava la commissione annuale per l'attività di gestione e di salvaguardia descritta agli artt. 2.16 e 2.17 delle Condizioni di Assicurazione, indicata in tabella:

Categoria Fondo esterno	Commissione annua di gestione in percentuale del patrimonio netto
Azionario	1,95%
Bilanciato/Flessibile/Alternatives	1,70%
Fixed Income	1,45%
Liquidità	0,90%

Dette commissioni sono prelevate con frequenza mensile attraverso la vendita di quote attribuite al contratto. Pertanto, a seguito di tale prelievo, il numero delle quote attribuite al contratto diminuisce.

Su ciascun Fondo interno grava la commissione annuale di gestione indicata nella tabella che segue che remunera la Compagnia per il suo servizio di asset allocation e amministrazione dei contratti:

Fondo Assicurativo Interno	Commissione annua di gestione in percentuale del patrimonio netto
Difensivo classe B	1,20%
Equilibrato classe B	1,50%
Aggressivo classe B	1,75%
Strategia Flessibile Plus	1,65%
Axa Mps Strategia Sostenibile ESG	1,80%

Dette commissioni sono prelevate quotidianamente dal patrimonio di ciascun Fondo interno.

Per il Fondo Strategia Flessibile Plus e per il Fondo Strategia Sostenibile le commissioni sono prelevate settimanalmente dal patrimonio di ciascun Fondo.

### Costi non gravanti direttamente sul Contraente:

Con riferimento ai Fondi Interni:

- commissioni gravanti sugli OICR in cui ciascun Fondo interno investe;



- commissione per la gestione degli OICR applicata dalla Società di gestione, il cui costo annuo varia fino ad un massimo del 2,50%. Qualora le condizioni di mercato varino sensibilmente, la commissione massima applicata dalle società di gestione potrà essere rivista previa comunicazione al Contraente dell'avvenuta variazione e concedendo allo stesso il riscatto senza applicazione dei costi eventualmente previsti;
- eventuali commissioni di overperformance applicate e percepite dalle società di gestione dei Fondi. Gli OICR utilizzati prevedono il riconoscimento di "rebates" alla Compagnia. Tali utilità sono riconosciute interamente al patrimonio dei Fondi interni.

#### Altri costi

Su ogni Fondo interno gravano, oltre che le commissioni annue di gestione di cui sopra:

- le spese di revisione e di certificazione;
- gli oneri di intermediazione inerenti alla compravendita dei valori mobiliari e le relative imposte e tasse;
- le spese di amministrazione e custodia.

Si rinvia ai rendiconti dei fondi presenti nel sito internet per la quantificazione storica dei costi gravanti sui fondi stessi.

Con riferimento ai Fondi Esterni i costi indiretti sono riportati nella tabella che segue:

Fondo Esterno	Commissioni di gestione
AB Sustainable US Tmtc S1 EUR	0,65%
AXA World Funds - Euro Credit Plus	0,35%
AXA World Funds - Euro Government Bonds	0,15%
AXA WF Euro Sostenibile Credit Fixed Income	0,30%
AXA World Funds - Framlington Europe Real Estate Securities	0,55%
AXA World Funds - Framlington Robotech	0,60%
AXA World Funds - Framlington Sustainable Europe	0,60%
AXA World Funds - Global Factors - Sustainable Equity	0,19%
AXA World Funds - Global Green Bds I Cap EUR	0,40%
AXA World Funds - Global High Yield Bonds	0,55%
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund	1,00%
BNP Paribas Funds Climate Impact	1,10%
Candriam Eq L Oncology Impact C Acc	0,80%
Fidelity Funds - Asia Sustainable Focus Fund	0,80%
Goldman Sachs Global CORE sm Equity Portfolio	0,50%
GS EM CORE Eq I Acc EUR Close	0,65%
GS Glb Sm Cp CORE Eq I Acc EUR Snap	0,60%
HSBC Global Investment Funds - Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	0,75%
Invesco Global Income S EUR Acc	0,62%
Invesco Pan European High Income Fund Fixed Income	0,62%
JPM Global Focus	0,60%
JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund	0,40%
JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity	0,55%
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund	0,40%
JPMorgan US Technology A (acc) EUR	0,55%
M&G Total Return Crdt Invmt QI EUR Acc	0,55%
Nordea Global Listed Infrastructure	0,80%
Pictet - Emerging Local Currency Debt	0,60%
Pictet - European Sustainable Equity	0,50%
Pictet - Global Megatrend Selection	0,30%
Pictet - Premium Brands I EUR Equity	0,80%
Pictet - Short-Term Money Market EUR	0,05%
PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fixed Income	0,89%
PIMCO GIS Global Bond ESG Instl EURH Acc	0,52%

Fondo Esterno	Commissioni di gestione
Robeco Asia-Pacific Equities I €	0,80%
Robeco QI Emerging Cnsv Eqs I €	0,68%
Schroder International Selection Fund - Global Corporate Bond	0,45%
UBS Lux Bond Euro High Yield	0,42%
Vontobel Sustainable EM Dbt HG Hgd EUR	0,63%
Vontobel TwentyFour Strategic Income	0,60%

### Art. 2.13 - Costi gravanti sulla Gestione Separata

Dal rendimento della Gestione Separata, la Compagnia tratterrà un'aliquota percentuale variabile in funzione degli anni di permanenza in polizza e del capitale maturato nella Gestione Separata, come definito nella seguente tabella:

Tipologia	Importo	Periodicità di prelievo	Modalità di prelievo
Margine trattenuto	<p>Nei primi 4 anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1,20% per capitali investiti inf. a € 300.000</li> <li>• 1,00% per capitali investiti sup. a € 300.000;</li> </ul> <p>Dal 5° anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1,05% per capitali investiti inf. a € 300.000</li> <li>• 0,90% per capitali investiti sup. a € 300.000;</li> </ul> <p>Dal 9° anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0,95% per capitali investiti inf. a € 300.000</li> <li>• 0,70% per capitali investiti sup. a € 300.000</li> </ul>	31/12 di ciascun anno	Sul rendimento finanziario della Gestione Separata

Previa segnalazione del cliente o della rete intermediaria, in caso di reinvestimento da riscatto di contratti con anzianità pregressa di almeno 10 anni, la Compagnia tratterrà dal rendimento della Gestione Separata un'aliquota percentuale pari allo 0,70%.

Infine, nell'ambito di campagne commerciali promosse dalla Compagnia e rivolte ai clienti ovvero ai dipendenti dell'Intermediario, potranno essere applicati sconti sui costi.

### Art. 2.14 - Switch

Decorsi almeno due mesi dalla decorrenza del contratto, il Contraente potrà effettuare operazioni di **trasferimento delle attività attribuite al contratto e collegate ai Fondi assicurativi interni ed esterni e alla Gestione Separata (switch)**. Il Contraente potrà effettuare gratuitamente sei operazioni di switch per annualità di polizza. Su ciascuna operazione successiva la Compagnia applicherà un costo di euro 10.

Tali operazioni sono possibili a condizione che permangano, dopo lo switch, in ciascun Fondo selezionato attivo almeno euro 1.000 e nella Gestione separata un importo non superiore al 70% (al 75% in caso in cui la polizza sia oggetto di sottoscrizione per trasformazione - Conversion Program) e non inferiore al 10% (al 30% in caso in cui la polizza sia oggetto di sottoscrizione per trasformazione - Conversion Program) dei premi complessivamente investiti in polizza, al netto dei riscatti parziali.

Nel caso in cui la Compagnia lo ritenga opportuno effettuerà degli switch automatici tra Fondi esterni ed interni a seguito dell'attività di salvaguardia svolta dalla Compagnia stessa di cui agli artt. 2.16 e 2.17 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

### Art. 2.15 - Riscatto

**Il riscatto totale e/o parziale può essere richiesto in qualsiasi momento della durata contrattuale. In caso di riscatto parziale, il Contraente potrà indicare i Fondi oggetto di disinvestimento precisando l'importo richiesto per ogni Fondo.**

Sulle richieste di riscatto pervenute nella prima annualità di polizza sarà applicato un costo pari a € 150. Sulle richieste pervenute nelle annualità successive alla prima sarà applicato un costo di euro 50.

L'operazione di riscatto parziale è possibile a condizione che permangano, dopo il riscatto, in ciascun Fondo selezionato attivo almeno euro 1000 e nella Gestione Separata un importo non superiore al 70% (al 75% in caso in cui la polizza sia oggetto di sottoscrizione per trasformazione - Conversion Program)

e non inferiore al 10% (al 30% in caso in cui la polizza sia oggetto di sottoscrizione per trasformazione - Conversion Program) dei premi complessivamente investiti in polizza, al netto dei riscatti parziali. A seguito del riscatto parziale l'importo residuo in polizza non potrà essere inferiore a euro 1.000.

Nel caso in cui la sottoscrizione del presente contratto avvenga per effetto di trasformazioni (Conversion Program), sarà applicata solo una spesa amministrativa pari a 50 euro e saranno sempre possibili.

**Il contratto non prevede la riduzione della prestazione.**

È necessario tener presente, inoltre, che il riscatto del contratto potrebbe comportare una diminuzione dei risultati economici e le prestazioni della Compagnia potrebbero risultare inferiori ai premi versati per effetto, nel corso della durata del contratto, del deprezzamento del valore unitario delle quote dei Fondi esterni e Fondi interni prescelti.

Le disposizioni di post vendita come versamento aggiuntivo, switch tra Fondi e tra Gestione Separata e Fondi, riscatto parziale e riscatto totale sono eseguite in ordine cronologico di presentazione, in esito al compimento di quella precedente.

Per ulteriori informazioni sui valori di riscatto è possibile contattare lo Smart Center della Compagnia: Numero verde 800231187; Numero dall'estero 0039 06 45202136; Modulo on line presente sul sito "www.axa-mps.it"; Pec "axampsvita@legalmail.it"; Chat raggiungibile tramite l'Area Clienti presente sul sito www.axa-mps.it.

## Art. 2.16 - Attività di gestione

**In riferimento ai fondi esterni la Compagnia svolge l'attività di gestione che si basa su una costante analisi finanziaria qualitativa e quantitativa degli stessi, presenti sul mercato finalizzata alla selezione dei Fondi cui collegare le prestazioni assicurative.**

La Compagnia, a seguito della continua attività di analisi, monitoraggio e verifica delle performance dei Fondi esterni previsti dal Contratto nonché di quelli offerti dal mercato, provvede ad un costante adeguamento qualitativo della gamma dei Fondi esterni proposti con il presente Contratto, nell'interesse del Contraente. Tale attività potrebbe portare alla eliminazione dei Fondi esterni valutati non più idonei e alla sostituzione con altri ritenuti migliori ed appartenenti alla medesima macrocategoria. In tal caso la Compagnia agisce per conto del Contraente e nel suo migliore interesse, con discrezionalità ed autonomia operativa, effettuando operazioni di compravendita esclusivamente disinvestendo il capitale maturato nel singolo Fondo esterno valutato non più idoneo e reinvestendo il relativo controvalore nell'altro Fondo esterno ritenuto migliore.

## Art. 2.17 - Clausola di Salvaguardia

**L'attività di gestione è affiancata da un'attività di salvaguardia del Contratto, che la Compagnia attua nei casi in cui il Contraente abbia investito in un Fondo esterno o richieda di effettuare versamenti o switch in un Fondo esterno che:**

- sia momentaneamente sospeso dalla negoziazione;
- sia coinvolto in operazioni di fusione e/o di liquidazione;
- abbia variato la propria politica d'investimento e/o il proprio stile di gestione e/o il proprio livello di rischio dichiarato, nonché abbia incrementato i costi gravanti su di esso o sia intervenuta qualsiasi altra variazione che alteri significativamente le caratteristiche del Fondo esterno stesso.

In tali casi, la Compagnia, al fine di tutelare l'interesse del Contraente, disinvestirà il controvalore dai Fondi esterni nei quali questi sono investiti ad altri Fondi esterni appartenenti alla medesima macrocategoria, secondo le medesime percentuali di investimento. I Fondi esterni di destinazione saranno scelti dalla Compagnia a seconda della specifica situazione dei mercati, considerando il migliore interesse del Contraente e la coerenza tra i Fondi esterni sotto il profilo delle caratteristiche gestionali e del profilo di rischio inizialmente indicati da Contraente. **La Compagnia si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente le operazioni effettuate.**

Le operazioni di compravendita derivanti dall'attività di gestione e di salvaguardia del Contratto:

- vengono effettuate il quarto giorno della settimana successiva alla data in cui la Compagnia sostituisce un Fondo esterno. Ai fini della determinazione dell'importo trasferito da un Fondo esterno all'altro, il giorno di riferimento coinciderà con il quarto giorno della settimana successiva alla data in cui la

Compagnia sostituisce il Fondo esterno. Si rimanda al precedente art. 2.7 per informazioni di dettaglio sulle modalità di valorizzazione delle Quote;

- verranno tempestivamente comunicate al Contraente, tramite una lettera di conferma, alla data di esecuzione delle operazioni, il numero di quote disinvestite ed il loro relativo Controvalore, nonché il numero ed il valore delle quote assegnate per i nuovi Fondi esterni.

Le attività di gestione periodica e di salvaguardia del Contratto possono modificare la composizione dell'investimento iniziale, il profilo di rischio e l'orizzonte temporale, all'interno della lista dei Fondi esterni scelta. Il contraente ha comunque facoltà di effettuare, in qualsiasi momento e senza costi aggiuntivi, operazioni di switch su uno o più Fondi esterni tra quelli a disposizione al momento della richiesta. La lista dei Fondi esterni disponibili riportata nell'allegato 1 delle condizioni di assicurazione può essere modificata periodicamente dalla Compagnia in base alle finalità descritte sopra. Nonostante le attività di gestione e di salvaguardia, la Compagnia con riferimento ai Fondi esterni non presta in ogni caso alcuna garanzia di rendimento minimo o di restituzione del capitale investito in caso di decesso, riscatto totale e/o durante la vigenza del Contratto.

### **Art. 2.18 - Annullamento quote dei Fondi Esterni e Fondi Interni**

**Nel caso in cui le quote dei Fondi esterni e Fondi interni attribuite al Contratto dovessero essere tutte annullate, il Contratto si intenderà automaticamente risolto e si applicheranno le previsioni relative al riscatto totale, alle quali si rinvia, quanto alla valorizzazione delle quote dei Fondi esterni e Fondi interni ed alla liquidazione della prestazione.** In caso di annullamento solamente di alcune delle quote dei Fondi esterni e Fondi interni attribuite al Contratto, la Compagnia ne darà tempestiva comunicazione al Contraente, richiedendo istruzioni. In caso di mancata comunicazione da parte del Contraente alla Compagnia nei 30 giorni successivi alla data di ricezione da parte del Contraente della richiesta di istruzioni, la Compagnia provvederà a investire l'eventuale controvalore delle quote risultante dall'annullamento nei Fondi esterni e Fondi interni selezionati dal Contraente, secondo le percentuali di investimento originariamente indicate.

Si segnala che vi è la possibilità che, anche in caso di annullamento del numero di quote dei Fondi esterni e Fondi interni attribuite al Contratto, l'ammontare corrisposto al Contraente sia inferiore al premio versato.

### **Art. 2.19 - Inserimento di nuovi fondi**

La Compagnia si riserva la facoltà di modificare la composizione e il numero dei Fondi esterni e Fondi interni disponibili, ivi inclusi quelli nei quali sono stati investiti i premi dal Contraente, coerentemente con le politiche di investimento, i profili di rischio e gli obiettivi di rendimento originariamente prescelti, fatta eccezione per l'Attività di gestione e clausola di salvaguardia del contratto, come descritta ai precedenti Artt. 2.16 e 2.17 delle presenti Condizioni. **La Compagnia si impegna a dare tempestiva comunicazione al Contraente attraverso pubblicazione sul sito internet della Compagnia [www.axa-mps.it](http://www.axa-mps.it).**